



COMUNE DI BIENTINA
Provincia di Pisa

Regolamento di Polizia Rurale

Approvato con Delibera di C.C. n. __ del ____

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Autorizzazioni di Polizia Rurale

TITOLO II- DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

- Art. 4 - Utilizzo acque provenienti da acquedotto pubblico
- Art. 5 - Uso impianti di irrigazione
- Art. 6 - Pozzi per l'irrigazione
- Art. 7 - Deflusso delle acque
- Art. 8 - Manutenzione e ripulitura dei fossi

TITOLO III- STRADE E TERRENI

- Art. 9 - Manutenzione di strade
- Art. 10 - Transito sulle strade
- Art. 11 - Manutenzione di terreni
- Art. 12 - Movimenti di Terra
- Art. 13 - Lavorazione dei terreni
- Art. 14 - Divieto ai mezzi fuoristrada

TITOLO IV - FUOCHI

- Art. 15 - Prevenzione incendi - Divieti e Prescrizioni
- Art. 16 - Spegnimento degli incendi

TITOLO V- TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI

Art. 17 - Trattamenti fitosanitari

Art. 18 - Uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

Art. 19 - Accumuli temporanei di materiale organico

TITOLO VI - PIANTE

Art. 20 - Tutela degli alberi ed abbattimento delle piante lungo le strade

Art. 21 - Distanze per nuovi impianti di alberi

Art. 22 - Difesa contro le malattie delle piante

Art. 23 - Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

Art. 24 - Tagli dei boschi

TITOLO VII – ANIMALI

Art. 25 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

Art. 26 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione non aventi carattere familiare

Art. 27 - nuovi recinti per animali

Art. 28 - Depositi di foraggi e insilati

Art. 29 - emissione di odori molesti

Art. 30 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 31 - Protezione della fauna selvatica

Art. 32 - Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

Art. 33 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 34 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 35 - Dispositivi acustici per allontanamento volatili

Art. 36 - Detenzione cani

TITOLO VII - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

Art. 37 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

Art. 38 - Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

TITOLO IX - CAMPEGGIO

Art. 39 - Modalità

TITOLO X – ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Accertamenti

Art. 41 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

Art. 42 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

Art. 43 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività

Art. 44 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 45 - Rifiuto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di compiere una determinata attività, di sospendere una determinata attività

Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 47 - Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 48 - Entrata in vigore

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale su tutto il territorio comunale di Bientina posto all'esterno del perimetro del centro abitato, come delimitato dallo strumento urbanistico vigente; alcune norme potranno avere efficacia anche nel centro abitato, in tal caso ne verrà fatta espressa menzione.
2. Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa l'attività agricola, le pratiche di gestione del suolo rurale, la salvaguardia ambientale e la vita sociale delle campagne.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti.

ART. 2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Bientina, con particolare riguardo a quello posto fuori dai centri abitati

ART. 3 - Autorizzazioni di Polizia Rurale

1. I provvedimenti, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e alle seguenti condizioni:
 - a) il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo;
 - b) il titolo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) il titolare di cui al punto a) è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativo.
 - d) il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva, da parte del Comune, di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.
2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia di inizio attività o comunicazione.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

ART.4 - Utilizzo acque provenienti da acquedotto

1. L'Autorità Comunale, dandone informazione, può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che urbani.
2. E' comunque vietato l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello strettamente domestico.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività

ART.5 - Uso di impianti di irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione purché abbiano ottenuto la relativa concessione di adduzione nei casi in cui sia necessaria. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada

2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per eventuali irrigazioni dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.

3. Il prelievo di acqua da fiumi, canali, torrenti, ecc. mediante l'utilizzo di appositi impianti, deve essere autorizzato dagli organi competenti e, comunque, dovrà essere destinato esclusivamente all'irrigazione di colture.

4. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche a cielo aperto, con arginature di qualsiasi altezza, o interrate), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.

5. il proprietario o detentore del terreno sul quale sono presenti vasche per l'irrigazione, bozzi, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, deve aver cura che le stesse siano messe in sicurezza e segnalate.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 6 – Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto di altezza minima di mt. 1,00, con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 7 – Deflusso delle acque

1. Salvo i casi in cui l'attività sia autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni, tubature di adduzione e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori autorizzati.

2. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. E' vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.
4. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, e' vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, nassi, tubi in gomma o sistemi simili.
5. In caso di depurazioni in area agricola, il titolare dello scarico deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 8 – Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, essere mantenuti ricavati, sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell'anno.
2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati nei terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma.
3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
4. I frontisti dei torrenti e fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, del nulla osta dell'autorità competente in materia di taglio.
5. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.
6. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.
7. L'Autorità comunale può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.
8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
9. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

TITOLO III - STRADE E TERRENI

ART. 9 - Manutenzione di strade

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei proprietari o dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche nelle canalizzazioni esistenti per le quali ne deve essere garantita la funzionalità fino alla confluenza nei collettori principali. Le acque provenienti dalle suddette strade, per nessun motivo devono confluire sulla viabilità pubblica.
2. I proprietari sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei due lati, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
3. In corrispondenza degli incroci delle suddette strade con la viabilità pubblica, devono essere messi in atto dai proprietari, appositi accorgimenti per impedire afflusso di detriti sulle aree pubbliche.
4. Per le finalità del presente regolamento le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate a quelle pubbliche
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 10 - Transito sulle strade

1. Salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - a) il transito con trattori cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce
 - b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 11 – Manutenzione di terreni

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.
3. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie ad evitare queste situazioni.
4. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori di terreni e/o di giardini incolti, in solido con i proprietari, che si trovino fuori dal centro abitato, che ricadono ad una distanza inferiore a metri 30 da civili abitazioni od altri fabbricati od aree destinate ad attività commerciali, ricreative, artigianali e industriali di procedere alla pulitura dei suddetti terreni mantenendoli costantemente in condizioni decorose mediante falciatura o aratura o

fresatura, da effettuarsi almeno tre volte all'anno (**alle date del 30 aprile – 30 luglio – 30 settembre**)

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 200,00

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 12 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica.

2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche .

3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, alla nuova profilatura degli argini stradali.

4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo autorizzativo, secondo la normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la pantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 250,00

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 13 – Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.

2. Le lavorazioni su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

3. Durante l'esecuzione di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,5 dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune di Bientina, in ottemperanza alle vigenti normative urbanistiche.

5. E' sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascicatura" se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" da rimuovere a lavoro concluso.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere/sospendere una determinata attività

ART. 14 – Divieto ai mezzi fuoristrada

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune.

2. I sentieri (o mulattiera o tratturo), nonché le strade o piste forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.

3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza

Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività

TITOLO IV - FUOCHI

ART. 15 – Prevenzione incendi – Divieti e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale.

Inoltre:

a) le operazioni di abbruciamento devono essere comunicate **almeno 2 giorni prima** dell'intervento al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza

b) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento;

c) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;

d) l'abbruciamento deve comunque essere effettuato:

- **dal 01 settembre al 30 giugno: dall'alba fino alle ore 12,00**

e) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza;

f) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;

2. E' comunque VIETATO:

a) **procedere all'accensione di fuochi nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti Autorità;**

b) bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell'alveo e nelle sponde interne di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;

c) accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 100 da luoghi su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;

d) dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

e) dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

f) appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucciate e trasportate in luogo sicuro.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di:

- art. 1 lett. a) - € 50,00;
lett. b) - € 100,00;
lett. c) - € 50,00;
lett. d) - € 150,00;
lett. e) - € 50,00;
lett. f) - € 50,00.

- art. 2 lett. a) - € 500,00;
lett. b) - € 100,00;
lett. c) - € 200,00;
lett. d) - € 150,00;
lett. e) - € 250,00;
lett. f) - € 250,00

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere o sospendere una determinata attività

ART. 16 – Spegnimento degli incendi

1.In ragione dell'interesse pubblico prevalente, al fine di spegnere o prevenire incendi, nessuno può impedire, agli organi competenti, l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.

2. E' sempre consentito, al Sistema Regionale Antincendi Boschivi, l'uso del Fuoco "Prescritto, tattico e Controfuoco" durante le operazioni di prevenzione e spegnimento.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 200,00

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività

TITOLO V - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI

ART. 17 – Trattamenti fitosanitari

1.Per i prodotti fitosanitari ad azione diserbante, essiccante o geodisinfestante, si deve seguire scrupolosamente la normativa vigente. I prodotti devono essere usati in assenza di vento.

2.Allo scopo di controllare l'effetto "deriva", i macchinari atti alla distribuzione devono essere idonei e oggetto di manutenzioni ordinarie effettuate da personale competente dotati di specifiche attrezzature di controllo. (Taratura degli ugelli, pressione pompa irroratrice)

3.E' vietato l'uso dei prodotti di cui all'art.1 classificati (T+, T, XN, XI) entro una fascia di metri 30 da civili abitazioni, fabbricati destinati ad attività lavorative in genere, allevamenti

bradi, semibradi e a stabulazione fissa. Inoltre nella successiva fascia di metri 150, la distribuzione è soggetta alla prescrizione prevista dal comma 4 art.6 della L.R. 36/99: "l'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministro della Sanità e precisata in etichetta".

L'area deve essere altresì segnalata con cartelli di colore giallo, di forma triangolare, in numero tale da risultare visibili l'uno dall'altro, con la scritta: ATTENZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN CORSO

Sono esclusi dall'obbligo di questa prescrizione coloro che:

a) sono dotati di apparecchiature con dispositivo antideriva e detta dotazione deve essere dimostrata con documentazione valida da inoltrare all'ufficio comunale competente nel mese di Dicembre antecedente l'anno di impiego o quando intervengano variazioni della tipologia del macchinario.

b) Distribuiscano prodotti di cui all'art.1 su colture in atto orticole, floricole, cerealicole ed industriali di pieno campo, tramite apparecchiatura munita di barre di irroramento poste ad altezza massima dal terreno pari ad metri1.

4. E' vietato l'uso dei prodotti di cui all'art.1 per una fascia di metri 30 da sorgenti idriche superficiali, riprese d'acqua per usi agricoli, arginature artificiali e naturali di torrenti e laghetti adibiti al servizio antincendio boschivo.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 200,00

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività

ART. 18- Uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

1.L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività

ART. 19 – Accumuli temporanei di materiali organici

1. Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e solo fuori dal centro abitato, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni, non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Nell' accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto:

a) ad abitazioni

b) a strade e confini di proprietà

c) a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere o compiere una determinata attività

TITOLO VI - PIANTE

ART. 20 – Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dall'Ente competente.

2. E' vietato procedere al taglio, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale, delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere classificate "monumentali".

3. Stante le suddette autorizzazioni, per tutti gli altri casi, al fine di non ostacolare la percorrenza, i proprietari dei terreni confinanti con strade e piazze pubbliche, nonché di pubblico passaggio, devono mantenere adeguatamente rifilata la vegetazione arborea ed arbustiva in modo che la stessa non sporga sull'area pubblica o di uso pubblico, nonché provvedere alla rimozione delle radici che possono creare pericolo per la circolazione stradale

4. Quando si deve abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere o sospendere una determinata attività

ART. 21 – Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) per piantamenti a filare unico o pioppeti, da porsi lungo gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque);

b) per piantamenti lungo le strade dovranno essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada a seconda della classificazione delle stesse

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 22 – Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

ART. 23 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività

ART. 24 – Tagli dei boschi

1. Le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dalla competente autorità individuata nel regolamento forestale della Regione Toscana.
2. Al fine della salvaguardia statica delle pendici, in presenza di terrazzamenti, lunettamenti, muretti di contenimento, non sono consentite aperture di nuove strade di esbosco, anche se temporanee, nè l'uso di macchine al di fuori della viabilità già esistente.
3. E' sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascico" sia a mano che meccanico se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" o teleferiche aeree da rimuovere a lavoro concluso.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

TITOLO VII – ANIMALI

ART. 25 – Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

1. Per **piccoli allevamenti di tipo familiare** si intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia e non destinata alla vendita (polli, conigli, uccelli, cani, ecc.)
2. I **ricoveri** destinati a piccoli allevamenti familiari, compresi i recinti, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere realizzati o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
 - c) garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
 - e) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - f) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - g) garantire protezione e benessere agli animali
3. I ricoveri di cui sopra e le loro pertinenze devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà, fatte comunque salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti quando più restrittive e, comunque, evitando molestie derivanti da odori e insetti:

- a) 10 metri dagli edifici di terzi;
 - b) 5 metri dalle strade ;
 - c) 5 metri dai confini di proprietà
4. Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 10 metri lineari dall'abitazione più vicina
5. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi; fatte salve le norme urbanistiche ed edilizie e le norme igienico-sanitarie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta liquami devono distare almeno 30 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 200,00
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 26 – Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad allevamenti di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale .
2. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 250,00
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 27 – Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti potranno essere consentiti solo se tali necessità saranno opportunamente documentate e certificate. Essi dovranno essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio.
2. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
3. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 28 - Depositi di foraggi e insilati

1. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi

ART. 29 - Emissione di odori molesti

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 30 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali e a segnalare ogni caso sospetto.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività

ART. 31 – Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.
2. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli stessi.
3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione.
E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di Fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 Febbraio di ogni anno, previa autorizzazione delle Autorità Comunali competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART.32 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere o di compiere una determinata attività

ART. 33 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trovi nei propri fondi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del Codice Civile. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività

ART.34 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. La circolazione di animali condotti al pascolo è consentita preferibilmente su strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Nel percorrere le strade i conduttori di armenti o greggi o moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde poter impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni e pericoli per le persone e/o danneggiamento a cose. Essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale ed evitare che gli animali rechino molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame;
4. I detentori di animali da cortile devono evitare che gli stessi vaghino liberamente nelle aree e nelle strade pubbliche.
5. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, a cura dei proprietari degli animali, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale, dalle deiezioni.
6. Tutto quanto previsto ai precedenti commi vale anche per il transito dei cavalli con o senza cavaliere in sella.
7. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00
8. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 35 – Dispositivi acustici per allontanamento volatili

1. L'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili a salvaguardia del raccolto o dei frutti pendenti nelle aree agricole coltivate dovranno essere preventivamente autorizzati. Il richiedente dovrà allegare una valutazione delle emissioni, sottoscritta da tecnico competente, in base alla pressione sonora emessa dalla macchina e certificata dalla casa costruttrice, con possibilità di deroga ai limiti per dispositivi con funzionamento limitato dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con cadenza di sparo non minore di 6 minuti e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

ART. 36 – Detenzione cani

1. Per la detenzione dei cani all'interno dei centri abitati si rimanda al "Regolamento sulla tutela del benessere animale" dell'Unione Valdera e al "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Bientina.
2. Tutte le recinzioni e i cancelli delimitanti i resedi dovranno essere realizzati in modo da impedire la possibilità all'animale di affacciarsi su proprietà pubbliche o private per la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
3. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00, confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.
4. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

TITOLO VIII - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART. 37 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia: in particolare dovrà essere impedita la formazione di nidi di piccioni e corvi in genere;

2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.

3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e temporanei che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 38 – Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, le deiezioni degli animali in luoghi pubblici o privati di uso pubblico dovranno essere immediatamente rimosse dal proprietario o dal detentore dell'animale stesso.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

TITOLO - IX CAMPEGGIO

ART. 39 – Campeggio

1. In mancanza di specifiche aree attrezzate destinate al campeggio nel territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consentita né in aree pubbliche, né in quelle private.

2. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di

piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture, ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi

3. In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune è vietata permanentemente la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio ed effettuata con caravan, autocaravan o veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili.

4. Il divieto non si applica alle caravan ed autocaravan o veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, nell'area specificatamente individuata limitatamente al periodo autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.

5. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.

6. E' parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante.

7. Si qualifica altresì come campeggio vietato qualsiasi forma di stazionamento sul territorio comunale di veicoli ad uso abitativo nella disponibilità degli esercenti le diverse forme di spettacolo viaggiante fuori dai luoghi e/o oltre i tempi concessi in relazione alle attività da svolgere nel territorio.

8. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L.18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata

9. L'amministrazione potrà imporre, comunque, la rimozione delle attrezzature, delle strutture e dei veicoli mediante cui è stato eseguito il campeggio abusivo attraverso specifica ordinanza comunale.

10. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 300,00.

11. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere una determinata attività

TITOLO X - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267

ART. 41 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte da tutti gli organi di Polizia Statali e Locali.

2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge,

da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.

3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.

4. Fatti salvi gli specifici poteri d'ispezione garantiti dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, ambientale e di pubblici esercizi di somministrazione, gli organi di polizia, ai fini della vigilanza del rispetto del presente regolamento e per l'accertamento delle relative infrazioni possono procedere, entro i limiti sanciti dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, a sopralluoghi ed ispezioni all'interno di tutti gli esercizi commerciali e artigianali di vendita in sede fissa nonché ad effettuare ogni tipo di atto stabilito nella medesima norma di legge.

5. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.

ART. 42 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di interrompere il comportamento sanzionato e nell'attivarsi al fine di riportare lo stato dei luoghi o delle cose a quello che era prima del compimento del comportamento sanzionato.

2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 43 – Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di compiere l'attività richiesta, la cui omissione ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.

2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 44 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di sospendere l'attività che ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.

2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento.

ART. 45 – Rifiuto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di compiere una determinata attività, di sospendere una determinata attività

1. Qualora il trasgressore rifiuti il ripristino dello stato dei luoghi, il compimento di una determinata attività, la sospensione di una determinata attività nei termini previsti nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 300,00.

2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

ART. 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

ART. 47 – Disposizioni finali e abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di Polizia Rurale, nonché tutte le norme e le ordinanze sostituite da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ART. 48 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.